

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI PRIVATI PER LA RIMOZIONE E
SMALTIMENTO O SOLO LO SMALTIMENTO DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO
IN COMUNE DI TORREBELVICINO**

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Condizioni per la presentazione delle domande

Articolo 3 Interventi finanziabili

Articolo 4 Istruttoria delle domande, formazione della graduatoria e
concessione dei contributi

Articolo 5 Erogazione dei contributi

Articolo 6 Selezione delle imprese

Articolo 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di rimozione e smaltimento o solo smaltimento di manufatti in cemento-amianto o contenenti amianto.

Tali finanziamenti saranno erogati dall'Amministrazione comunale, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione, direttamente ai privati cittadini o aziende private, che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di un apposito Avviso, e ne siano risultati beneficiari.

Articolo 2

Condizioni per la presentazione delle domande

Possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento i privati cittadini e le ditte private proprietarie o comproprietarie o che hanno in disponibilità i/le fabbricati/ aree in Comune di Torrebelvicino in cui è presente il materiale contenente amianto.

Per la rimozione dell'amianto presente nelle coperture, dovranno essere acquisiti gli eventuali titoli abilitativi edilizi previsti dalle norme vigenti (D.I.A. o Permesso di Costruire), fatta esclusione per gli interventi di edilizia libera.

Ogni soggetto privato potrà presentare la richiesta di contributo per un solo intervento e potrà beneficiare per una sola volta del finanziamento.

Articolo 3

Interventi finanziabili

Il contributo è destinato a interventi di rimozione/smaltimento di materiali di costruzione, o altri materiali utilizzati in edilizia, contenenti amianto.

I manufatti contenenti amianto dovranno essere rimossi/smaltiti con le modalità indicate ed i tempi stabiliti dal presente Regolamento, in siti autorizzati, da imprese specializzate in possesso dei requisiti di legge.

Articolo 4

Istruttoria delle domande, formazione della graduatoria e concessione dei contributi.

Le domande, redatte con le modalità e nei termini previsti nell' Avviso che il Comune pubblicherà, e ritenute ammissibili sulla base delle condizioni indicate nel presente Regolamento, andranno a costituire una

graduatoria in ordine cronologico.

In base a tale graduatoria verranno assegnati i contributi, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione, a valere per i successivi anni, fino all' emissione del successivo Avviso.

L'elenco dei soggetti assegnatari del contributo sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Torrebelvicino e ogni soggetto interessato ne sarà informato per iscritto, mediante lettera Raccomandata A.R.

A decorrere dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, i privati avranno 180 giorni di tempo per eseguire l'intervento e presentare la documentazione indicata al successivo articolo 5.

Le richieste che non saranno finanziate per mancanza di fondi andranno a costituire una graduatoria utilizzata, per i successivi anni, in caso di eventuale ri-finanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 5

Erogazione dei contributi

Al termine dell'intervento di bonifica dei manufatti contenenti amianto ogni assegnatario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, dovrà presentare alla struttura competente, di cui all'art. 3 dell' Avviso, la seguente documentazione:

- a. comunicazione scritta di avvenuta ultimazione dei lavori;
- b. copia del preventivo di spesa e della fattura rilasciata dall'impresa dai quali si evincano le voci di costo, comprensive di IVA;
- c. documentazione fotografica attestante lo stato della copertura o dei materiali PRIMA e DOPO l'intervento di bonifica, stampata su idoneo supporto cartaceo con indicazione sul retro della data delle riprese fotografiche effettuate;
- d. copia del piano di lavoro predisposto per l'intervento, con ricevuta di avvenuta consegna allo SPISAL, tramite PEC, dell' ULSS;
- e. copia del formulario di identificazione dei rifiuti firmato dalla discarica in cui è stato conferito, attestante l'avvenuto corretto smaltimento dei materiali contenenti amianto rimossi/smaltiti, con chiara indicazione dell'indirizzo del sito di origine, del peso e/o dei metri quadrati smaltiti.

Il Comune di Torrebelvicino, entro 60 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione suddetta, erogherà al beneficiario un contributo adeguato, tenuto conto dell'entità delle richieste e, comunque, pari non superiore alla disponibilità economica inserita in bilancio per il rispettivo anno.

Ai sensi della Legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione devono essere rintracciabili, pertanto il cittadino beneficiario del contributo dovrà essere titolare di un conto corrente bancario o postale sul quale ricevere il contributo. Il cittadino, o la ditta, in sede di presentazione della domanda di contributo dovrà comunicare il suddetto numero di conto e il nome delle persone autorizzate ad operare con lo stesso.

Articolo 6

Selezione delle imprese. ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le imprese operanti devono:

- essere iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio per l'esercizio dell'attività inerente il settore in parola;
- essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le attività della Categoria 10A e 10B Bonifica dei beni contenenti amianto e Categoria 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- essere iscritte al SISTRI in qualità di produttore-detentore di rifiuti pericolosi; nel caso di azienda con meno di 10 dipendenti è sufficiente l'iscrizione al SISTRI anche solo come trasportatore;
- devono possedere le capacità tecnico-professionali inerenti il settore di attività di che trattasi e, in particolare, i lavoratori impegnati nei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto, ai sensi del D.Lgs. 257/2006 e del Testo Unico Sicurezza,
- devono essere informati circa i rischi connessi all'attività svolta e formati, mediante partecipazione a corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione.

Articolo 7

Norma transitoria.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, per il solo anno 2016, sono ammessi a contributo anche i soggetti che hanno già eseguito interventi a partire dal 1 gennaio 2016, sempre che i lavori ed i requisiti siano coerenti con le condizioni previste nel regolamento stesso.